

ORIGINALE

ATTO COSTITUTIVO
"UN AIUTO DIRETTO - ODV"



L'anno 2023 il mese di novembre il giorno 16 in Roma (RM), presso la sede legale dell'associazione di volontariato "UN AIUTO DIRETTO - ODV" in via Giambattista Soria n. 11, sono presenti i seguenti signori:

1. Antonello Dalmasso nato a Roma il 13/11/1954 residente a Roma cap 00191 in via Antonio Serra 104, codice fiscale DLMNNL54S13H501H
2. Daniele Domenico Quattrocchi nato a Filadelfia (VV) il 31/08/1961 residente a Roma cap 00132 in via Torricella Peligna 10, codice fiscale QTDLDD61M31D587X
3. Lorena Lorusso nata a Bari il 02/12/1974 residente a Roma cap 00168 in via Pasquale II n.174, codice fiscale LRSLRN74T42A662F
4. Alice Dalmasso nata a Roma il 01/02/1995 residente a Roma cap 00191 in via Antonio Serra 104, codice fiscale DLMLCA95B41H501Y
5. Francesco Arnaud nato a Roma il 24/09/1975 residente a Roma cap 00186 in via dell'Oca 42, codice fiscale RNDENC75P24H501H
6. Antonio Nervi nato a Roma il 01/11/1954 residente a Capalbio (GR) cap 58011 in strada Poggio Pelato 23, codice fiscale NRVNTN54S01H501G
7. Giovanni Maria Bellu nato a Cagliari il 03/07/1957 residente a Roma (RM) cap 00151 in Via Folco Portinari 26, codice fiscale BLLGNN57L03B354D

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Antonello Dalmasso il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Signora Lorena Lorusso quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita, con sede in Roma, attualmente in Via Giambattista Soria n. 11, l'Organizzazione di Volontariato, Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, con durata illimitata, sotto la denominazione "UN AIUTO DIRETTO - ODV".

ART. 2

L'Associazione "UN AIUTO DIRETTO - ODV", secondo quanto stabilito all'art. 6 dello Statuto che, composto di 29 articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.3

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti dalle autorità competenti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.4

I componenti convengono che l'Associazione sia amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri e nominano membri del Consiglio Direttivo, per la durata di 3 (tre) esercizi, i Signori:

- Dalmasso Antonello, come sopra generalizzato, Presidente;
- Quattrocchi Daniele Domenico, come sopra generalizzato, Vice-Presidente;
- Lorusso Lorena, come sopra generalizzata, Segretario - Tesoriere;
- Dalmasso Alice, Arnaud Francesco, Nervi Antonio e Bellu Giovanni Maria, come sopra generalizzati, consiglieri i quali, presenti, dichiarano di accettare le cariche loro conferite, e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge.

ART. 5

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2023, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto allegato nell'importo di euro Cinquanta (€ 50,00). Per gli anni successivi al 2023 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera del Consiglio Direttivo in conformità al disposto del citato statuto. Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2023.

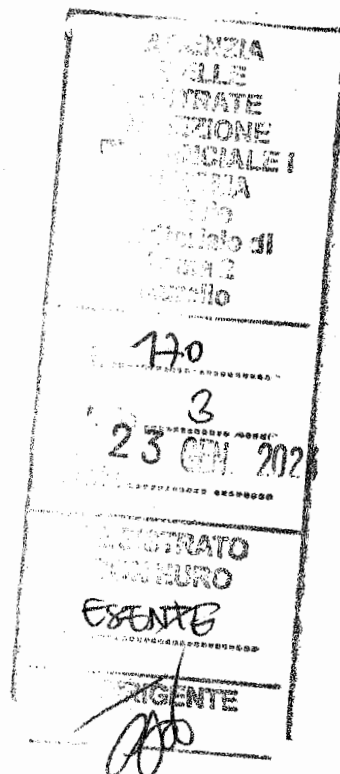
ART. 8

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Antonello Dalmasso
Daniele Domenico Quattrocchi
Lorena Lorusso
Alice Dalmasso
Francesco Arnaud
Antonio Nervi
Giovanni Maria Bellu



ORIGINALE

STATUTO
"UN AIUTO DIRETTO - ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, sotto la denominazione "UN AIUTO DIRETTO - ODV".

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune ad un diverso indirizzo non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Roma, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, nei limiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. *recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;*
2. *per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;*
3. *per persistenti violazioni degli obblighi statutari.*

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*
- *esaminare i libri sociali;*
- *essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;*
- *frequentare i locali dell'Associazione;*
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;*
- *concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;*
- *votare in Assemblea, rappresentati - nel caso di persone giuridiche - dal Legale Rappresentante o da un suo delegato, ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.*

e il dovere di:

- *rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.*

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- *Assemblea dei soci;*
- *Consiglio Direttivo;*
- *Presidente;*
- *Vicepresidente;*
- *Organo di controllo (eventuale);*
- *Organo di revisione (eventuale).*

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi.

Gli associati possono intervenire e votare in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Consiglio Direttivo, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente della riunione ed il Segretario;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti: (i) di partecipare alla discussione, (ii) di visionare, ricevere e trasmettere documenti, (iii) di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- *determinare annualmente l'importo della quota associativa dovuta;*
- *eseguire le deliberazioni dell'assemblea;*
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;*
- *predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;*
- *predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
- *deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;*
- *stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;*
- *curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.*

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 15

(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. L'apposizione della firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS, è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Lorena Pansa

Il Presidente

Antonio D'Amico

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]